

VERBALE DI ACCORDO

ANCE TRIESTE, rappresentata dal Presidente pro tempore dott. Donatello Cividin e dal Vice Presidente sig. Roberto Tassi

ed

il Sindacato provinciale FENEAL UIL di Trieste, rappresentato dal sig. Marco Dessanti,

il Sindacato provinciale FILCA CISL di Trieste, rappresentato dal sig. Giorgio Lazzarini,


il Sindacato provinciale FILLEA CGIL di Trieste, rappresentato dal sig. Marino Romito

Visto l'art. 92 del CCnl 18 giugno 2008 per i dipendenti delle imprese edili ed affini sottoscritto da Ance e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil che ha istituito una prestazione aggiuntiva a favore degli apprendisti operai in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici;

Visto l'Accordo 4 dicembre 2008 con il quale l'Ance e le predette Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori hanno demandato alle Parti sociali territoriali l'eventuale determinazione delle attuazioni operative della disciplina nazionale;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010 gli apprendisti operai dipendenti dalle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato in premessa, possono beneficiare in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici del trattamento cd. *di cassa integrazione guadagni*. Detta prestazione sarà erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia, nei limiti del massimale mensile in atto per la prestazione Inps per cassa integrazione guadagni.
2. Con riferimento ed a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 2010 l'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato per il conseguimento di una qualifica operaia è tenuta al versamento alla Cassa Edile di Trieste, per gli apprendisti in forza, di un contributo aggiuntivo mensile pari all'1,30% dell'imponibile contributivo dell'apprendista operaio.
3. L'erogazione della prestazione aggiuntiva è subordinata alle seguenti condizioni:
 - la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici deve essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro e per un numero massimo di 150 ore ad apprendista operaio per anno solare.
 - l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile di Trieste;



- che l'impresa abbia debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore di sospensione dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla medesima Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;
- la prestazione non è dovuta per i contratti di apprendistato a tempo parziale.

4. La prestazione verrà anticipata nella mensilità di riferimento all'apprendista operaio dall'impresa che ne chiederà il rimborso tramite apposita domanda alla Cassa Edile di Trieste.

La domanda di rimborso dovrà pervenire alla Cassa Edile di Trieste entro 30 giorni successivi al rilascio da parte dell'Inps dell'autorizzazione CIG per eventi meteo per il cantiere in cui è occupato l'apprendista. Qualora l'impresa risulti avere alle proprie dipendenze esclusivamente personale apprendista la domanda di rimborso dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. L'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione con idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

Le Parti demandano al Direttore della Cassa Edile il monitoraggio mensile delle domande di rimborso pervenute al fine di consentire la verifica del flusso delle relative prestazioni.

Ravvisata l'opportunità e preso atto dell'esigenza di armonizzare a livello territoriale le disposizioni della presente Intesa con gli Accordi siglati dalle organizzazioni Artigiane in materia, le Parti si impegnano a promuoverne l'applicazione e l'estensione a tutti i comparti interessati.

In attuazione del presente Accordo, che si intende sperimentale fino al 31/12 /2010, Le Parti firmatarie danno mandato al Direttore della Cassa Edile di predisporre la necessaria modulistica comprensiva della documentazione di comprova dell'evento meteorologico.

Letto, confermato e sottoscritto


Trieste, 19 novembre 2009

Ance Trieste



Presidente dott. Donatello Cividin

Vice Presidente sig. Roberto Tassi



Organizzazioni Sindacali

FENEA UIL sig. Marco Dessanti



FILCA CISL sig. Giorgio Lazzarini



FILLEA CGIL sig. Marino Romito

